

COMUNE di FROSSASCO
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al “Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef”. Variazione dell'aliquota.

L'anno **duemiladodici** addì **tre** del mese di **maggio**,
alle ore **21,10** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

CUCCOLO Franco
MACELLO Marco
MAZZARELLA Giovanni
GROSSO Stefano
CASTELLINO Daniele
ZAMBON Renato
TOCCO Giannella

FERRARO Antonino
CHINI Stefania
CAGGIANO Roberto
RIVA Flavio
COMBA Federico
DORA Paolo

Dei suddetti Consiglieri sono assenti: CHINI Stefania.
Consiglieri presenti n. 12

Assume la presidenza il Sindaco sig. CUCCOLO prof. Franco

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. MELI dr. Giuseppe

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. n. 360/1998;

Richiamato l'art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296, riguardante le aliquote applicabili di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con delibera di C.C. n. 15 del 29.03.2007;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29.03.2007, la quale stabiliva, con effetto dal 1° febbraio 2007, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 0,30%;

Visto l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., a decorrere dall'anno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

Considerato che, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando al reddito complessivo le aliquote per i vigenti scaglioni di reddito come di seguito riportato:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- e) oltre 75.000 euro, 43 per cento;

Considerato che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, necessario a garantire continuità nell'erogazione dei servizi comunali, occorre reperire dall'addizionale Irpef un importo pari ad euro 140.000,00;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000);

Visto che, sulla proposta della seguente deliberazione, ha espresso parere favorevole il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità tecnica contabile (art. 49 c. 1 del T.U. 267/2000);

Presenti n. 12 – Votanti n. 12;

Con votazione unanime e favorevole;

DELIBERA

1 - di approvare, sulla base delle norme e delle considerazioni di cui in premessa, l'allegato nuovo testo di Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2012, che forma parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione e di determinare di conseguenza l'adozione delle nuove aliquote e la soglia di esenzione in esso contenuta;

2 – di abrogare il vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui alla deliberazione consiliare n. 15 del 29.03.2007;

3 - di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE**

Art. 1

Variazione dell'aliquota di compartecipazione

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 viene stabilita annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio comunale.

2. Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

Art. 2

Soggetti passivi

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Frossasco alla data del 1° gennaio di tale annualità.

Art. 3

Modalità di applicazione

1. L'addizionale è calcolata applicando le aliquote previste per i singoli scaglioni di reddito in modo progressivo sul totale del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinato ai sensi del TUIR 917/1986.

Art. 4

Determinazione dell'aliquota

1. Le aliquote vengono determinate annualmente entro i limiti stabiliti dalla legge.

2. Per l'anno 2012 le aliquote progressive per scaglioni di reddito sono fissate nelle seguenti misure:

Fasce di reddito	Aliquota in percentuale
contribuenti con reddito imponibile da € 0,00 fino ad € 15.000,00	0,30%
contribuenti con reddito imponibile da € 15.001,00 fino ad € 28.000,00	0,35%
contribuenti con reddito imponibile da € 28.001,00 fino ad € 55.000,00	0,40%
contribuenti con reddito imponibile da € 55.001,00 fino ad € 75.000,00	0,45%
contribuenti con reddito imponibile oltre € 75.000,00	0,50%

Art. 5

Esenzioni

1. Sono esenti dall'addizionale comunale i contribuenti che presentano i seguenti requisiti reddituali:

- redditi inferiori a € 10.500,00

2. Per redditi superiori alla soglia di esenzione l'addizionale deve essere calcolata sull'intero reddito complessivo annuo imponibile ai fini Irpef.

3. La soglia di esenzione potrà essere variata annualmente contestualmente alla determinazione delle aliquote; in assenza di provvedimento è confermata la soglia di esenzione stabilita nel precedente esercizio.

Art. 6

Modalità di versamento

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Frossasco attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

3. I contribuenti possono, in sede di versamento unitario, compensare i crediti e i debiti relativi all'addizionale comunale con ogni altra imposta, contributo o somma indicati all'art 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997.

4. L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, determinato secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

5. L'acconto viene determinato applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora tale delibera sia stata pubblicata con le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento entro il 15 febbraio di tale anno, ovvero applicando l'aliquota deliberata per l'anno precedente qualora la pubblicazione risulti successiva a tale termine.

Art. 7

Adempimenti dei sostituti d'imposta

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:

- trattenere l'acconto dell'addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo,
- trattenere il saldo dell'addizionale, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in un'unica soluzione.

3. L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

Art. 8

Pubblicazione e informativa

1. Il Servizio Finanziario del Comune provvederà agli adempimenti propedeutici alla pubblicazione della delibera comunale concernente la variazione dell'aliquota, secondo le modalità indicate dal D.M. 31 maggio 2002.

L'efficacia della delibera decorrerà dalla data della suddetta pubblicazione.

2. Lo stesso Servizio Finanziario procederà inoltre a garantire idonea informazione, nelle modalità ritenute più opportune, circa la sussistenza del presente obbligo di versamento, rendendo noto lo specifico codice comunale da utilizzare.

Art. 9

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.